



LA DENUNCIA DEI SOCI AL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 2408 C.C.

Michela Rosmino

ABSTRACT

Il procedimento di “denuncia al collegio sindacale”, sollecitato dalle minoranze azionarie nelle s.p.a., in base alla disciplina prevista dall’art. 2408 c.c., si connota come una peculiare esplicazione dell’attività di vigilanza esercitata dai sindaci nel sistema interno dei controlli, allo scopo di preservare il corretto funzionamento della società e della gestione dell’impresa. In questa sede, in particolare, si evidenziano gli elementi essenziali che qualificano l’istituto giuridico in argomento come strumento “reattivo” finalizzato all’accertamento e alla correzione dei “fatti censurabili”, riscontrati nei procedimenti decisionali e nelle prassi operative adottate dalla società, a presidio del pieno rispetto delle regole vigenti e a tutela degli interessi protetti; si analizzano gli aspetti procedurali e sostanziali della denuncia, per tracciare il perimetro di operatività della normativa di riferimento; da ultimo, si rilevano i principali profili di responsabilità gravanti sui sindaci nelle ipotesi di inottemperanza agli obblighi previsti dalla norma.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La nozione di “fatti censurabili” e la funzione di vigilanza del collegio sindacale: profili sostanziali. – 3. Legittimazione attiva – 4. Forma della denuncia. – 5. Effetti procedurali e obblighi del collegio sindacale a seguito della denuncia. – 5.1. Ipotesi in cui la denuncia è esperita da una minoranza non qualificata di soci (art. 2408, 1° comma, c.c.). – 5.2. Ipotesi in cui la denuncia è esperita da una minoranza qualificata di soci (art. 2408, 2° comma, c.c.). – 6. Gli esiti delle indagini: brevi osservazioni di sintesi. – 7. Possibili proposte che possono essere avanzate dai sindaci all’assemblea. – 8. Profili di responsabilità da attribuire ai sindaci qualora non adempiano agli obblighi previsti dall’art. 2408 c.c.

1. Premessa

La struttura del sistema dei controlli interni nell’ambito della *governance* delle società di capitali si snoda attraverso diversi livelli di vigilanza, che generano una fitta rete di relazioni fra organi, soggetti e funzioni e che occorre porre in rilievo per comprenderne l’ampiezza, nonché per meglio definirne gli incarichi, i poteri e gli oneri demandati a ciascuno.

Il collegio sindacale costituisce un pilastro fondamentale del controllo sul corretto funzionamento della società e della gestione dell’impresa, in quanto attraverso l’esercizio delle proprie prerogative, disciplinate dal Codice Civile, dal T.U.F. nell’ambito delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio¹, dalle “*Norme di comportamento del*

¹ Per quanto concerne le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 149 T.U.F. (D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58) sul tema in esame, sancisce espressamente: “*Il collegio sindacale vigila:*

a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” e dalle “*Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*”, emanate dal CNDCEC², consente ai soci di esperire, indirettamente, una significativa funzione di vigilanza sull’operato dell’organo di amministrazione e sull’adeguatezza dell’organizzazione interna della società, nelle sue varie articolazioni e nei suoi assetti, nonché su tutto quell’insieme di organigrammi e di regole che la dottrina definisce come struttura portante dell’architettura di *governance* dell’impresa societaria³. Nel siffatto contesto delineato, il “potere-dovere” di controllo svolto dal collegio sindacale nel sistema della s.p.a., in sede di denuncia esperita dai soci, *ex art. 2408 c.c.*, costituisce uno strumento di tutela attribuito dal legislatore alle minoranze azionarie, siano esse costituite dal singolo socio, che da una minoranza qualificata, affinché l’organo di controllo indagheri tempestivamente sui fatti ritenuti “*censurabili*”, attraverso l’esercizio dei penetranti poteri ispettivi ed informativi ad esso attribuiti dall’art. 2403-bis c.c.⁴.

Tale procedimento di denuncia al collegio sindacale si connota come funzione essenzialmente “*informativo-istruttoria*”, finalizzata ad analizzare e a mettere a disposizione di tutti i soci quelle informazioni e quelle prove che l’assemblea sarà poi chiamata a valutare per adottare gli opportuni provvedimenti diretti ad eliminare le irregolarità riscontrate all’esito del

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;

d) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d’amministrazione o del comitato.

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.

*4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4572”. A tale riguardo si richiama, altresì, una pronuncia della Corte di Cassazione in cui è stabilito che: “In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lg. n. 58 del 1998, il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza cui è tenuto, senza che tale adempimento sia subordinato ad una valutazione discrezionale; l’omissione di tale comunicazione è punibile, ai sensi dell’art. 193, comma 3, del d.lg. citato, ove i sindaci non provino che la predetta inosservanza è dipesa dall’impossibilità di riscontro dell’irregolarità dovuta a caso fortuito o forza maggiore, applicandosi l’art. 3 della legge n. 689 del 1981, che pone una presunzione relativa di colpevolezza della condotta. (Principio affermato, *ratione temporis*, in relazione ad una sanzione irrogata prima che l’art. 149 venisse modificato dall’art. 2 della legge n. 262 del 2005)”, Cass. Civ., Sez. II, 10 febbraio 2009, n. 3251, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.*

² *Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate e Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015, disponibili su www.commercialisti.it, in particolare si veda la Norma n. 6.2. *Denuncia ex art. 2408 c.c.*, pp. 79 e ss.

³ A. Bertolotti, *Società per azioni collegio sindacale, revisori, denuncia al tribunale*, Utet Giuridica, Torino, 2015, p. 9.

⁴ A. Bianchi, *Le responsabilità dell’organo amministrativo e di controllo – Società di capitali e società di persone*, in *Le società*, vol. XI, Ipsoa – Gruppo Wolters Kluwer Italia, Milano, 2009, p. 118.

controllo del collegio o che potranno essere utili ai soci rappresentanti la percentuale di capitale richiesta dalla legge (indipendentemente dal fatto che siano oppure no gli stessi soci denunciati), nell'eventualità in cui vogliano intraprendere altre iniziative di autotutela, esperibili mediante l'azione propulsiva di una minoranza qualificata dei soci (es. azione di responsabilità contro gli amministratori, impugnativa di delibere assembleari, ecc.)⁵.

In particolare, l'art. 2408 c.c. dispone espressamente: *“Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.*

*Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione”*⁶.

Una visione prospettica dell'istituto giuridico in esame, che tenga conto delle generali innovazioni apportate dalla Riforma del diritto societario, ex D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, rileva che il legislatore, sebbene abbia effettuato modifiche marginali al dispositivo dell'art. 2408 c.c., sembrerebbe attribuire alla denuncia in esso disciplinata, un ruolo rafforzato nel più ampio contesto di “privatizzazione” della funzione di controllo che caratterizza il rinnovato sistema delle s.p.a., rispetto al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. In tale ottica, facendo un'analisi comparata tra i due procedimenti, si possono evidenziare alcuni elementi che concorrono a privilegiare il percorso “interno” a discapito di alternativi sistemi di controllo esterno come, ad esempio, il minor dispendio di costi, nonché la più ristretta pubblicizzazione delle vicende che sono oggetto di denuncia, posto che dall'esterno risulta molto difficile monitorare e ricevere notizie attinenti ai procedimenti di denuncia al collegio sindacale (fatta eccezione per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), a differenza di quanto possa accadere nell'ipotesi di denuncia al Tribunale⁷.

A confermare, inoltre, il rilevante ruolo che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto giuridico in esame, è la circostanza che la disciplina dell'art. 2408 c.c. trova applicazione

⁵ In tal senso S. Rossi e R. Colombo, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle società – dell'azienda della concorrenza* (artt. 2379 – 2451), a cura di D. U. Santosuosso, Utet Giuridica, Torino, 2015, p. 546; cfr. anche S. Sanzo, *Denuncia al collegio sindacale e al tribunale*, in *Giur. it.*, numero a cura di G. Cottino e P. Montalenti, ottobre 2013, p. 2193.

⁶ Sul tema dell'attività di vigilanza del collegio sindacale nell'ambito della *governance*, per la fruibilità di un efficace ausilio operativo nella prassi professionale, si rinvia al documento *“Verbali e procedure del collegio sindacale”*, emanato dal CNDCEC in data 1° aprile 2016 e disponibile su www.commercialisti.it, contenente bozze di verbali, relazioni, dichiarazioni, comunicazioni e procedure che riproducono i momenti salienti dell'attività di vigilanza del collegio, così come vengono scanditi e declinati nel Codice Civile, nel T.U.F. e nelle Norme di comportamento. In particolare, si veda Sez. III: *Riscontro di gravi irregolarità*, con riferimento a V.23. *Verbale di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c.* (applicabile anche al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2408, 2° comma, c.c.) e V.24. *Verbale di Denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.*, pp. 117 e ss.

⁷ S. Sanzo, *cit.*, p. 2191.

nell'ambito del funzionamento dei controlli interni relativi a tutte le forme di *governance* adottate dalla società. Tale procedimento, infatti, è esperibile sia nei confronti del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, per espressa previsione dell'art. 2409-*quaterdecies* c.c., sia nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico, sulla base di quanto sancito dall'art. 2409-*octiesdecies*, ultimo comma, c.c.

2. La nozione di “fatti censurabili” e la funzione di vigilanza del collegio sindacale: profili sostanziali

Il potere attivabile dal collegio sindacale a seguito della denuncia *ex art.* 2408 c.c., rappresenta certamente un'esplicazione del controllo di legittimità, afferente a profili di legalità formale e sostanziale dei fatti oggetto della denuncia e che si traduce, in concreto, nella verifica della correttezza del procedimento decisionale e delle prassi operative adottate da tutti i soggetti che operano all'interno della società (quali amministratori, liquidatori, direttori ed alti dirigenti). Secondo un orientamento dottrinale, la nozione di “*fatto censurabile*” sembra non esaurirsi nel campo dell'illegittimità, ma rappresenta una categoria più ampia di condotte e/o eventi che non necessariamente devono risultare illegittimi né dannosi per consentire il ricorso al procedimento in esame, ma possono essere anche solo “inopportuni”, ossia contrari anche a regole non giuridiche, ma solo economiche o tecniche, purché rilevanti nell'interesse della società e sintomatici di un problema più profondo, che pertanto deve essere oggetto dell'indagine del collegio sindacale. I due riferimenti essenziali affinché possa trovare efficacia il procedimento *ex art.* 2408 c.c., dunque, sono: la “censurabilità” e la “pertinenza” di esso con lo svolgimento dell'attività sociale e con la funzione di controllo dell'organo destinatario della denuncia⁸.

Come specificato anche dalla Norma n. 6.1. delle “*Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*”⁹, la denuncia al collegio implica il controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge, dallo statuto, nonché dei principi di corretta amministrazione (come nel caso di violazione delle regole tecniche di conduzione aziendale), sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo-contabile adottato dalla società e sulla regolarità nella gestione. Sul punto la giurisprudenza di merito ha affermato: “ (...) è sufficiente che i soci chiedano ai sindaci di indagare in ordini a fatti sintomatici che possono in ipotesi configurare, ove accertati, cattiva gestione dell'impresa da parte degli amministratori, senza che ciò necessariamente presupponga un inadempimento da parte dei componenti l'organo di gestione del contratto di mandato che li vincola al rispetto delle norme legali e statutarie che governano l'attività sociale, potendosi muovere delle censure anche sul piano dell'opportunità economica e dell'osservanza delle regole di tecnica gestoria”¹⁰.

⁸ S. Sanzo, *cit.*, pp. 2191 - 2193.

⁹ Norma n. 6.1. *Riscontro di fatti censurabili*, delle *Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, *cit.*, pp. 78 e ss.

¹⁰ Tribunale Roma, 17 marzo 2003, in *Foro it.*, vol. I, 2004, p. 942.

Al contrario, il controllo di merito, che induce a sindacare sull'opportunità e sulla convenienza economica dell'attività (più che dei singoli atti) di gestione, non compete al collegio sindacale, essendo riservato ai soci nei confronti del consiglio di amministrazione e a quest'ultimo, come *plenum*, per quanto attiene all'operato di singoli amministratori delegati¹¹.

In sostanza, il concetto di "fatto censurabile" è collegato agli elementi oggetto di vigilanza da parte dei sindaci, contemplati nel dispositivo dell'art. 2403 c.c. Siffatta locuzione¹² richiamata nell'art. 2408 c.c., dunque, si riferisce ad atti e comportamenti che riguardano una sfera più ampia di quella tipicamente attinente alla sola attività di gestione e tali condotte ritenute illegittime potrebbero derivare anche da organi e soggetti diversi da quelli che svolgono attività amministrativa *stricto sensu*. Su un piano di maggior dettaglio, i fatti censurabili possono riferirsi:

- agli atti di amministrazione in senso stretto, in quanto i sindaci nello svolgimento del compito di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione devono controllare che l'organo amministrativo non compia operazioni:
 - estranee all'oggetto sociale;
 - in conflitto d'interesse con la società, manifestamente imprudenti o azzardate;
 - che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale (a danno dei soci, dei creditori e dei terzi);
 - volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci,
 - in contrasto con le delibere assembleari, del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo¹³;
- agli atti di organizzazione dell'organo amministrativo, sottoponendo a verifica l'adeguatezza delle procedure organizzative, amministrative e contabili predisposte dagli amministratori rispetto alle dimensioni dell'impresa e all'organizzazione interna della società, in termini di capacità delle stesse sia di far fronte alle concrete esigenze di efficiente gestione dell'impresa (rilevando, in tal modo, gli aspetti tecnico-produttivi, quelli dell'organizzazione del personale e degli uffici e quelli dell'adeguatezza finanziaria), sia di prevenire il rischio di abusi e di consentire la tempestiva scoperta di criticità (rilevando così il sistema di controllo interno)¹⁴. Nel controllo del concreto funzionamento del sistema organizzativo, invece, i sindaci devono verificare che

¹¹ P. Montalenti, *Sistemi di controllo interno e corporate governance: dalla tutela delle minoranze alla tutela della correttezza gestoria*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2012, fasc. 2, vol. 110, p. 253; A. Bertolotti, *op. cit.*, p. 3.

¹² La formula utilizzata dall'art. 2408 c.c., relativa ai "fatti censurabili" non può essere identificata con quella, di portata più ristretta, contenuta nell'art. 2409 c.c. e riferita alle "gravi irregolarità"; in tal senso si veda A. Bertolotti, *op. cit.*, p. 242.

¹³ G. Borghini, M. Peverelli, *Guida alle società*, gruppo 24 ore, 2104, p. 88.

¹⁴ Nel tracciare il perimetro dell'ambito di applicazione del dovere di vigilanza sull'assetto organizzativo da parte del collegio sindacale, infatti, sebbene non sia espressamente previsto dal Codice Civile, è opportuno specificare che si ritiene ad esso correlata anche la funzione di vigilanza sul sistema di controllo interno, volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, la pronta emersione ed una corretta gestione delle criticità. Cfr. Norma n. 3.5. *Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno*, delle *Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, cit., pp. 50 e ss.

l'organizzazione e le procedure predisposte siano effettivamente attuate ed adeguatamente funzionanti¹⁵;

- alle decisioni assembleari e agli atti di cui si compone il procedimento deliberativo degli organi sociali;
- alle violazioni di regole contabili, posto che anche quando il controllo di revisione legale dei conti sia affidato ad un organo esterno, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 2010, n. 39, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo¹⁶. In questi precipi ambiti, l'intervento dell'organo di controllo risulta doveroso sia se l'accertamento di fatti censurabili sia avvenuto in base ad un'autonoma rilevazione, ossia d'ufficio (ad es. in sede di esame del bilancio *ex art. 2429 c.c.*), sia nell'ipotesi in cui la segnalazione di irregolarità sia provenuta dai soci ai sensi dell'art. 2408 c.c.¹⁷. Si pensi, ad esempio, alla vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità e sulla rispondenza della stessa ai fatti di gestione, quantomeno nell'ipotesi in cui emergano elementi di sospetto, criticità e/o sintomi di pericolo; alla verifica della correttezza della struttura del bilancio, con particolare riguardo ai principi contabili concretamente applicati, della relazione sulla gestione degli amministratori e della nota integrativa, nonché delle informazioni ricevute per tramite dello scambio con il soggetto esterno incaricato della revisione legale, nell'esercizio del potere-dovere di scambiare le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti (*ex art. 2403-septies c.c.*)¹⁸.

Nel contesto finora prospettato, risulta evidente che l'esercizio della funzione di vigilanza esercitata dall'organo di controllo, in via generale, si pone l'obiettivo di garantire che l'attività d'impresa si svolga in maniera rispettosa delle regole e disponga di adeguati strumenti sia per individuare i rischi delle violazioni rilevate che per applicare gli opportuni provvedimenti correttivi, al fine di accertare e neutralizzare tutti quegli atti che si sono ritenuti illegittimi e/o irregolari ed evitare di conseguenza, che dalla realizzazione di talune condotte possa derivare un danno agli interessi protetti¹⁹.

Oggetto della denuncia, dunque, sono quei fatti che possono arrecare pregiudizio all'interesse sociale.

È discusso se il collegio sindacale, nell'esercizio dei suoi poteri, abbia il compito di tutelare, oltre all'interesse sociale, anche interessi di soggetti esterni alla società (ad esempio, dei creditori sociali o dei terzi in genere). I soci sono senza dubbio legittimati a denunciare atti di carattere plurioffensivo o quelle violazioni di regole poste a presidio di interessi di terzi o

¹⁵ V. Squarotti, *Le funzioni del collegio sindacale*, in *Giur. it.*, numero a cura di G. Cottino e P. Montalenti, ottobre 2013, p. 2187.

¹⁶ Sul tema della funzione di vigilanza del collegio sindacale si veda Norma n. 3.6. *Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile*, Norma n. 3.7. *Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione* e Norma n. 3.8. *Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione*, delle *Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, cit., pp. 52 e ss.

¹⁷ S. Rossi e R. Colombo, in *Commentario del Codice Civile*, cit., pp. 545 - 546.

¹⁸ Cfr. M. Aiello, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle società - dell'azienda della concorrenza (artt. 2379 - 2451)*, cit., p. 507; V. Squarotti, cit., p. 2191.

¹⁹ A. Bertolotti, *op. cit.*, pp. 1 e ss.

generali, che si possono riverberare a danno dell'interesse comune dei soci²⁰, per i rischi legati all'eventuale successivo accertamento dell'illecito ed alle sue possibili conseguenze (non solo di tipo sanzionatorio, ma anche di mera immagine). Pertanto, nella sfera dei fatti censurabili rientrano gli atti o i fatti delle fattispecie suindicate, anche laddove il danno all'interesse sociale possa ritenersi remoto e del tutto eventuale, ma risulti pur sempre possibile. Sono esclusi, invece:

- i fatti del tutto inidonei a compromettere l'interesse comune dei soci;
- gli atti lesivi degli interessi del singolo socio;
- i fatti per il cui accertamento si riscontra una perdita di interesse a causa del lungo tempo trascorso. In base a ciò i sindaci possono considerare irricevibile la denuncia qualora escludano, *a priori*, che i fatti censurati dai soci, anche se fondati, possano produrre effetti sui rapporti attuali, ovvero possano consentire un sindacato sulla correttezza dell'azione degli amministratori in carica²¹.

3. Legittimazione attiva

Il ruolo propulsivo della denuncia spetta a:

- ciascun socio, per quanto minima sia la sua partecipazione al capitale sociale;
- tanti soci che rappresentino una quota qualificata pari ad un ventesimo del capitale sociale (ossia una minoranza qualificata fissata al 5% per le società che non hanno azioni quotate o diffuse); tanti soci che, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, rappresentino una quota qualificata pari ad un cinquantesimo del capitale sociale (ossia una minoranza qualificata fissata al 2% per le società quotate)²². Fermo restando che è prevista dall'art. 2408, 2° comma, c.c., la possibilità statutaria di stabilire una percentuale minore.

La sussistenza del requisito soggettivo per la presentazione della denuncia, ossia il possesso dei titoli necessari per assumere la qualità di socio, deve sussistere al momento della proposizione della medesima e non anche durante le successive fasi dell'istruttoria da parte del collegio. È, infatti, irrilevante che successivamente il socio rimanga privo di partecipazioni all'interno della società, poiché una volta sollecitato, l'organo di controllo esercita i propri poteri nell'interesse sociale. La denuncia, inoltre, non deve essere accompagnata dal deposito delle azioni a prova della legittimazione, ma quest'ultima può

²⁰ Il concetto di "interesse comune dei soci" deve essere considerato in tutte le sue componenti:

- di natura patrimoniale, in riferimento agli utili ed alla remunerazione del proprio investimento;
- di natura corporativa, in riferimento ai diritti sociali e ai poteri di controllo sull'operato degli amministratori.

²¹ S. Rossi e R. Colombo, in *Commentario del Codice Civile*, cit., pp. 547 - 548.

²² È stata, in tal modo, interamente incorporata nel Codice Civile la previsione dell'art. 128, 1° e 3° comma, del T.U.F. (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), norma conseguentemente abrogata dall'art. 9 del D.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Si tratta del Decreto di coordinamento tra la Riforma del diritto societario (D.lgs. 7 gennaio 2003, n. 6) con il Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); cfr. L. Nazzicone, S. Providenti, *Amministrazione e controlli nelle società per azioni*, in *Il Nuovo Diritto Societario*, a cura di G. Lo Cascio, Giuffrè, Milano, 2010 p. 425.

essere accertata dai sindaci *ex officio*, attraverso le modalità che ritiene più idonee²³. Lo stesso vale anche per l'accertamento del raggiungimento della percentuale del capitale sociale richiesta nell'ipotesi prevista dall'art. 2408, 2° comma, c.c.²⁴.

Ai fini dell'esperibilità del rimedio in esame, il legislatore non prevede esclusivamente il possesso di azioni ordinarie, né richiede che il socio disponga di specifici diritti. Pertanto possono presentare la denuncia anche i possessori di azioni privilegiate, i titolari di azioni caratterizzate da limitazione del diritto di voto o di intervento in assemblea, gli azionisti ai quali sia stato sospeso l'esercizio del diritto al voto.

Di converso, per le ipotesi specifiche previste dall'art. 2408, 2° comma c.c., nel computo delle aliquote richieste, non possono essere conteggiate:

- le azioni di godimento, poiché ad esse non corrisponde una quota di capitale (condizione quest'ultima richiesta dal legislatore per il raggiungimento del *quorum*);
- gli strumenti finanziari cui lo statuto eventualmente riconosca la facoltà di esercitare tale diritto di godimento;
- le azioni di risparmio, sebbene concorrano alla formazione del capitale sociale, in quanto espressamente escluse dall'art. 145, 6° comma, del T.U.F.

Se le azioni sono concesse in pegno o usufrutto, salvo che dal titolo o dal provvedimento giudiziale risulti diversamente, saranno legittimati sia il socio che il creditore pignoratizio o l'usufruttuario. Tale asserzione si basa su un'interpretazione letterale dell'art. 2352 c.c., ultimo comma, introdotto *ex novo* dalla Riforma del diritto societario, che prevede siffatta soluzione con riferimento a tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto. In caso di sequestro, l'unico legittimato è il custode.

In riferimento al tema della circolazione delle azioni, si ritiene che, in caso di mancata emissione di titoli azionari non dematerializzati, il trasferimento della legittimazione alla denuncia si perfezioni con l'iscrizione della cessione nel libro dei soci; al contrario ove le azioni siano incorporate in titoli, è sufficiente che il giratario si dimostri possessore in base ad una serie continua di girate (art. 2355, 3° comma, c.c.). Qualora le azioni siano dematerializzate la scritturazione sul conto equivale alla girata, come previsto dall'art. 2355, 5° comma, c.c.

In ogni caso, se la denuncia proviene da soggetti non legittimati a proporla (rimanendo, pertanto, al di fuori dell'ambito di efficacia dell'art. 2408 c.c.), essa dovrà essere valutata con

²³ G. Domenichini, in *Società di capitali, Commentario* a cura di G. Niccolini, A. S. d'Alcontres, vol. II, artt. 2380 – 2448, Jovene, Napoli, 2004, p. 776; G. Cavalli, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. V, Utet, Torino, 1988, p. 121.

²⁴ A tal fine i soci possono provare il possesso della partecipazione necessaria per il raggiungimento del *quorum* richiesto, ad esempio attraverso "la presentazione di attestati rilasciati da un notaio, previo deposito delle azioni presso il medesimo, ovvero in ipotesi di dematerializzazione dei titoli, della certificazione redatta dall'intermediario conforme a quanto risultante dalle registrazioni dei conti da lui tenuti". In tal senso S. Rossi e R. Colombo, in *Commentario del Codice Civile, cit.*, p. 550.

la necessaria diligenza dall'organo di controllo, che è tenuto ad approfondire il contenuto di ogni segnalazione proveniente da terzi e ad assumere d'ufficio ogni iniziativa resa necessaria dalle circostanze del caso concreto²⁵.

4. Forma della denuncia

Per presentare la denuncia al collegio sindacale il legislatore non richiede particolari requisiti formali, ma risulta appropriata qualsiasi modalità idonea a manifestare inequivocabilmente all'organo di controllo l'intenzione dei soci di ottenere l'adempimento degli specifici obblighi previsti dalla legge a suo carico. Pertanto la denuncia può essere validamente rivolta all'organo di vigilanza:

- in forma orale, in occasione di una riunione assembleare, con contestuale verbalizzazione, trascritta nel libro delle assemblee dei soci;
- può essere formalizzata per iscritto (forma che si ritiene più opportuna per una migliore illustrazione dei fatti contestati) attraverso una comunicazione trasmessa al collegio, ai suoi componenti singolarmente, oppure al suo presidente (ad esempio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax o forme equivalenti) e, secondo la dottrina, della sua ricezione si deve fare menzione nel libro delle adunanze del collegio sindacale²⁶.

5. Effetti procedurali e obblighi del collegio sindacale a seguito della denuncia

Come specificato precedentemente, l'art. 2408 c.c. prevede due diverse forme di legittimazione alla denuncia al collegio sindacale, da cui fa scaturire effetti procedurali in parte differenti²⁷. Gli adempimenti richiesti dal legislatore all'organo di controllo, infatti, sono parzialmente diversi a seconda che la denuncia sia pervenuta da una minoranza non qualificata o, al contrario, da una minoranza qualificata del capitale sociale, prevedendo una sorta di graduazione dei rilievi e delle censure che possono provenire dai soci.

5.1 *Ipotesi in cui la denuncia è esperita da una minoranza non qualificata di soci (art. 2408, 1° comma, c.c.)*

Dal tenore letterale dell'art. 2408, 1° comma, c.c., si evince che, quando non vengono raggiunti i *quorum* indicati nel 2° comma, l'organo di controllo debba “*tener conto*” della denuncia in esame dandone atto nella relazione annuale che accompagna il progetto di bilancio degli amministratori *ex art. 2429, 2° comma, c.c.*, che i sindaci sono tenuti a presentare all'assemblea²⁸. Tale locuzione contenuta nel dispositivo normativo, *prima facie*, sembrerebbe riferirsi all'inesistenza di qualsiasi obbligo di indagine in capo al collegio

²⁵ S. Rossi e R. Colombo, in *Commentario del Codice Civile, cit.*, pp. 550 - 551.

²⁶ A. Bertolotti, *op. cit.*, pp. 241 - 242; G. Cavalli, *I sindaci, cit.*, p. 121.

²⁷ S. Sanzo, *cit.*, p. 2192.

²⁸ Sul tema richiamato, per la fruibilità di un efficace ausilio operativo nella prassi professionale, si rinvia al documento “*Verbali e procedure del collegio sindacale*”, *cit.*, in particolare si veda la *Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.*, p. 150.

sindacale, ma ciò sminuirebbe l'importanza dell'iniziativa dei soci, soprattutto ove si tenga conto che la percentuale richiesta dalla legge, appare, almeno nelle società di maggiori dimensioni, elevata. Si ritiene, quindi, che la formula utilizzata dal legislatore abbia un significato sostanziale ampio e concreto²⁹: in altri termini, i sindaci non si possono limitare a segnalare nella loro relazione di aver ricevuto la denuncia, riassumendone semplicemente i contenuti, ma grava sull'organo di controllo un dovere di verifica della fondatezza della stessa intraprendendo investigazioni tempestive e quantomeno analitiche sulle circostanze sottoposte alla loro circospezione, a meno che la denuncia non appaia palesemente infondata, qualora i fatti siano del tutto inverosimili o addirittura falsi. In quest'ultimo caso essi potranno limitarsi a segnalare nella relazione di averla ricevuta e di avere ritenuto superfluo ogni accertamento ulteriore³⁰. La preliminare valutazione ad opera del collegio che concerne l'entità dei fatti di cui è venuto a conoscenza, la scelta dei tempi e delle modalità da osservare per reagire ai comportamenti illegittimi riscontrati, è caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità, tenendo in considerazione gli interessi coinvolti, nonché i rimedi a sua disposizione e le conseguenze dannose derivanti dal reiterarsi delle condotte censurate. A tal proposito, un riscontro risulta comunque doveroso alla prima assemblea utile. L'organo di controllo, pertanto, esprime un giudizio prognostico sul danno potenzialmente arrecabile all'interesse sociale, per effetto dei fatti denunciati e formula eventuali proposte, affinché l'assemblea possa deliberare al riguardo (sempre che la discussione della denuncia sia prevista dall'ordine del giorno della convocanda assemblea o sia considerata un'ipotesi di integrazione legale dello stesso, affinché i soci intervenienti siano messi in condizioni di discutere e disporre al riguardo).

5.2 *Ipotesi in cui la denuncia è esperita da una minoranza qualificata di soci (art. 2408, 2° comma, c.c.)*

Qualora la denuncia provenga da una minoranza qualificata (ossia da tanti soci che rappresentino “*il ventesimo del capitale sociale*” oppure, “*il cinquantesimo del capitale sociale*” per le società quotate) il legislatore ha previsto una “presunzione di gravità” dei fatti denunciati, ossia un maggior grado di serietà attribuibile ad una denuncia proposta da tanti soci che rappresentino un'aliquota significativa del capitale sociale, che giustifica il dovere sancito per il collegio sindacale:

- di “*indagare senza ritardo*”, poiché l'organo di controllo non può omettere di dar luogo ad un'indagine specifica sui fatti denunciati che deve, altresì, essere effettuata senza alcun differimento temporale;
- di “*presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte*”, in quanto successivamente all'indagine effettuata non è sufficiente che il collegio si limiti ad un richiamo nella propria relazione annuale dei fatti oggetto della denuncia, ma risulta necessario formulare specifiche conclusioni sui predetti fatti all'assemblea mediante una relazione circostanziata e, qualora

²⁹ G. Cavalli, *I sindaci*, cit., p. 122.

³⁰ S. Sanzo, cit., p. 2193.

essi risultino sussistenti, avanzare proposte sui rimedi e sulle reazioni da adottare, al fine di agire in maniera tempestiva ed efficace³¹.

L'assemblea di cui si parla è la prima già programmata come successiva, ossia non si tratta di una riunione appositamente convocata a seguito della denuncia, tranne in determinati casi specifici, in cui l'assemblea dei soci deve essere convocata *ad hoc*, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione³² o all'amministratore unico, laddove sussistano due presupposti:

- 1) che i fatti appaiano di “*rilevante gravità*”;
- 2) che vi sia urgente “*necessità di provvedere*”.

Pertanto la condizione necessaria che rende possibile, *rectius* doverosa, la convocazione dell'assemblea è la rilevazione da parte del collegio sindacale, nell'ambito della sua ordinaria attività di vigilanza, di fatti censurabili di rilevante gravità unita all'esistenza di una urgente necessità di provvedere ed è espressamente contemplata dal 2° comma dell'art. 2408 c.c., come modificato dalla Riforma del diritto societario. Essa rileva un'ipotesi di esplicazione del potere-dovere del collegio sindacale di convocazione solerte dell'assemblea dei soci, la cui disciplina è strettamente correlata con quella prevista dall'art. 2406, 2° comma, c.c., con cui ha in comune taluni presupposti. In giurisprudenza³³ è stata ritenuta ammissibile anche una convocazione proveniente dal solo presidente dell'organo di controllo, purché poi in sede assembleare gli altri sindaci ne abbiano ratificato l'operato, anche solo implicitamente, ma in modo inequivoco³⁴.

Precedentemente alla Riforma del 2003, il Codice Civile imponeva l'obbligo di convocare “*immediatamente*” l'assemblea, allorché la denuncia fosse apparsa “*fondata*” e se vi fosse “*urgente necessità di provvedere*”, ciò significava che essa scaturiva soltanto dalla positiva deliberazione dell'esistenza dei due predetti presupposti. In base alla sua odierna formulazione, invece, la norma prevede la possibilità di un'autonoma convocazione dell'assemblea dei soci da parte del collegio sindacale, mediante atto collegiale e, con il richiamo all'art. 2406 c.c., 2° comma, c.c. sancisce che tale convocazione (per la quale non è più prescritta l'immediatezza, ma che di certo il collegio sindacale non può differire) deve avvenire a seguito di una valutazione dell'organo di controllo (eventualmente sentiti gli

³¹ In tal senso F. Ghezzi, *Commento all'art. 2408*, in *Collegio sindacale e controllo contabile* (a cura di F. Ghezzi,) in *Commentario alla riforma del diritto societario*, coordinato da P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffrè-Egea, Milano, 2005, p. 273, secondo il quale, in riferimento agli effetti della denuncia di cui al 1° ed al 2° comma dell'art. 2408 c.c., “*il principale motivo che può spiegare i differenti effetti connessi alle denunce nei due casi considerati risiede nella volontà di evitare manovre di disturbo o ricatto da parte di soci minimi, in cui eventuali benefici individuali sarebbero a priori certamente inferiori al costo che la denuncia imporrebbe alla società di sopportare (anche solamente quello delle verifiche cui è tenuto il collegio sindacale)*”; Cfr. anche S. Sanzo, *cit.*, p. 2194.

³² In mancanza del presidente del consiglio di amministrazione la comunicazione deve essere inviata a tutti gli amministratori in carica.

³³ Tribunale di Roma, 17 marzo 2003, *cit.*, p. 942.

³⁴ F. Mainetti, *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003 – 2009*, in *Le riforme del diritto italiano*, Zanichelli, Bologna, 2009, pp. 619 – 620.

amministratori) fondata sul connubio tra un preliminare giudizio di fondatezza dei fatti denunciati ed un giudizio di gravità degli stessi. Al riguardo è necessario precisare che non è agevole individuare il lasso temporale a disposizione dei sindaci per la convocazione dell'assemblea, che permetta di evitare che gli stessi possano incorrere in profili di responsabilità a causa di un eccessivo ritardo. Un punto di riferimento, tuttavia, potrebbe essere il dispositivo dell'art. 2631 c.c., il quale prevede la sanzionabilità degli amministratori e dei sindaci che omettono di convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e, quando questi ultimi non specificano un termine espresso entro il quale effettuare tale convocazione, questa si considera omessa ove siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione dell'assemblea. Logico corollario a tale assunto, dunque, è che il termine dal quale decorrono i 30 giorni di cui all'art. 2631 c.c., possa essere individuato nella conclusione delle indagini dalle quali è emerso che i fatti censurabili non risultino concretamente sanabili e sussista, contestualmente, la duplice condizione della rilevante gravità e dell'urgenza di provvedere³⁵.

Secondo l'orientamento dottrinale maggioritario, inoltre, nel caso in cui gli esiti delle indagini svolte a seguito della denuncia, rivelassero fatti di rilevante gravità, per i quali emerge l'obbligo della convocazione dell'assemblea, anche quando la denuncia è presentata da un numero di soci detentori di una quota del capitale sociale minore rispetto ai limiti previsti dall'art. 2408, 2° comma, c.c. (dunque ai sensi del 1° comma), il collegio è tenuto ad attivarsi per la convocazione dell'assemblea tutte le volte in cui l'attendere la prossima assemblea convocata dagli amministratori rischierebbe di rendere irreparabile il pregiudizio³⁶. In questo caso il predetto obbligo del collegio non troverebbe il suo fondamento nell'art. 2408 c.c., bensì nell'art. 2406, 2° comma, c.c. in quanto l'organo di controllo sarebbe pur sempre venuto a conoscenza di tali fatti “*nell'espletamento del suo incarico*”.

Sotto un diverso profilo, è doveroso precisare che la legittimazione attiva della denuncia *ex art. 2409 c.c.*, riconosciuta al collegio sindacale dalla Riforma del diritto societario, gli consente, allorché le circostanze di cui sia venuto a conoscenza integrino il sospetto di “*gravi irregolarità*” degli amministratori, che siano potenzialmente dannose per la società o per una sua controllata, di rivolgersi direttamente al Tribunale, quale organo terzo ed imparziale, chiedendo l'adozione dei provvedimenti correttivi necessari per neutralizzare gli effetti degli atti di *mala gestio*, senza una preventiva convocazione dell'assemblea.

6. Gli esiti delle indagini: brevi osservazioni di sintesi

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e sulla base della Norma n. 6.2. delle *Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*³⁷, si fornisce, di seguito, uno schema riepilogativo delle diverse opzioni che si

³⁵ F. Ghezzi, *cit.*, p. 292.

³⁶ G. Cavalli, *I sindaci, cit.*, p. 124.

³⁷ Norma n. 6.2. *Denuncia ex art. 2408 c.c.*, delle *Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, cit.*, pp. 77 – 78.

possono verificare all'esito delle indagini e degli accertamenti effettuati dal collegio a seguito dell'attivazione del procedimento *ex art. 2408 c.c.*

- Qualora la **denuncia sia del tutto infondata**, i sindaci, anche al fine di una dimostrazione del loro grado di diligenza, devono procedere alla formalizzazione dei controlli effettuati nel libro delle adunanze del collegio sindacale, e successivamente informare l'assemblea.

a) Se la denuncia sia pervenuta da una minoranza non qualificata, i sindaci devono tenerne conto nella relazione annuale ai sensi dell'art. 2429, 2° comma, c.c., dando notizia della denuncia e dell'esito delle indagini.

b) Se la denuncia sia pervenuta da una minoranza qualificata, il collegio sindacale, alla prima occasione utile, relazionerà all'assemblea sull'esito della propria indagine, nonché sulle iniziative adottate per accertare l'attendibilità della denuncia.

- Laddove, di converso, venga riscontrata la **fondatezza della denuncia**, il collegio sindacale ha a disposizione le seguenti alternative.

a) Se le irregolarità non sono gravi e sono sanabili, devono chiedere immediatamente agli amministratori di intervenire. Alla successiva assemblea i sindaci dovranno comunque informare i soci circa l'attività svolta, le conclusioni raggiunte, anche sotto i profili delle responsabilità, nonché i provvedimenti adottati dalla società per porre rimedio alle irregolarità rilevate.

b) Se le irregolarità non sono sanabili oppure gli amministratori abbiano omesso di provvedere, il collegio ha due opzioni:

- qualora i fatti censurabili non siano di rilevante gravità o non vi sia urgenza di provvedere, i sindaci possono presentare le loro conclusioni e le eventuali proposte alla prima assemblea utile già programmata;

- qualora, invece, ricorrano i presupposti dell'urgenza e della gravità richiamati dall'art. 2408, 2° comma, c.c., il collegio deve richiedere la convocazione di un'apposita assemblea, affinché possa provvedere in merito³⁸.

In entrambi i casi suesposti l'assemblea sarà informata dal collegio dei risultati delle verifiche e delle iniziative adottate per mitigare gli effetti pregiudizievoli scaturiti dalle violazioni accertate, affinché i soci siano messi nelle condizioni di valutare l'opportunità di intraprendere autonomamente ulteriori provvedimenti diretti.

³⁸ F. Ghezzi, *cit.*, pp. 289 – 291.

7. Possibili proposte che possono essere avanzate dai sindaci all'assemblea

Come specificato precedentemente, il collegio sindacale oltre a segnalare la fondatezza e la gravità dei fatti censurati, ha la facoltà di formulare proposte all'assemblea dei soci, al fine di promuovere l'adozione di delibere idonee a determinare la cessazione e l'eliminazione delle conseguenze derivanti dalle irregolarità riscontrate, ad esempio:

- 1) nominare una commissione per lo svolgimento di un'inchiesta più approfondita;
- 2) revocare gli amministratori dalla carica;
- 3) predisporre nei loro confronti l'azione di responsabilità *ex art.* 2393 c.c.;
- 4) mettere in liquidazione la società, nell'ipotesi prevista dall'art. 2484, 1° comma, n. 6, c.c.³⁹.

Tali proposte, tuttavia, non sono vincolanti per l'assemblea, che può addirittura astenersi dal deliberare in merito ad esse. Non è da escludere, infatti, che la maggioranza assembleare, della quale sono espressione normalmente gli autori dei fatti censurabili, non raccolga le proposte formulate dai sindaci. Pertanto, se l'assemblea di fronte alla denuncia del collegio sindacale non adotta gli opportuni provvedimenti correttivi al fine di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli dei fatti denunciati, l'organo di controllo deve valutare l'opportunità di esperire denuncia al Tribunale, qualora siano stati ravvisati gli estremi delle "gravi irregolarità", previste dall'art. 2409 c.c., oppure esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'art. 2393, 3° comma, c.c.⁴⁰

8. Profili di responsabilità da attribuire ai sindaci qualora non adempiano agli obblighi previsti dall'art. 2408 c.c.

I sindaci sono tenuti ad adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura del loro incarico, ai sensi dell'art. 2407, 1° comma, c.c. In tal senso si esprime anche la Norma n. 3.1. delle *Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, secondo cui: "l'attività di vigilanza del collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico che determina un'obbligazione di mezzi e non di risultato"⁴¹.

Tale prescrizione di carattere generale trova applicazione anche a seguito della ricezione della denuncia dei soci. Pertanto, è opinione condivisa in dottrina⁴² che i sindaci possano incorrere in diversi gradi di responsabilità in caso di:

- mancato ingiustificato avvio delle indagini a seguito della ricezione della denuncia;

³⁹ A. Maffei Alberti, *Commentario breve al diritto delle società*, *Breviaria Iuris*, fondati da G. Cian e A. Trabucchi e continuati da G. Cian, III ed., Cedam, Padova, 2015, p. 819.

⁴⁰ F. Mainetti, *cit.*, p. 620; F. Ghezzi, *cit.*, p. 294.

⁴¹ Norma n. 3.1. delle *Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, *cit.*, pp. 39 e ss.

⁴² G. U. Tedeschi, *Il collegio sindacale*, in *Commentario del codice civile*, *op. cit.*, p. 421; A. Maffei Alberti, *Commentario breve al diritto delle società*, *cit.*, p. 819.

- omessa effettuazione delle comunicazioni successive all'assemblea, ovvero mancata menzione della stessa nella relazione annuale.

L'entità della responsabilità che emerge da simili condotte omissive va declinata sulla base dei caratteri peculiari connessi ai casi concreti e può implicare l'obbligo al risarcimento dei danni cagionati. Tali violazioni possono, altresì, costituire giusta causa di revoca dall'incarico *ex art. 2400, 2° comma, c.c.*

Sul punto la Suprema Corte ha, recentemente, enunciato il seguente principio di diritto: *“In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.”*⁴³.

L'omessa convocazione dell'assemblea dei soci, infine, nei casi previsti dalla legge, tra cui rientrano le fattispecie descritte dagli artt. 2406, 2° comma, c.c. e 2408, 2° comma c.c., è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, contemplata dall'art. 2631 c.c.⁴⁴, il quale dispone: *“Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro”*.

⁴³ Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2014, n. 13517, in banca dati *DeJure*, Giuffrè, disponibile su www.iusexplorer.it.

⁴⁴ La nuova formulazione dell'art. 2631 c.c., introdotta dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ha trasformato la fattispecie di reato in illecito amministrativo.